



PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
IN MATERIA DEONTOLOGICA
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

* * *

27 marzo 2017

Incorre nel divieto previsto e sanzionato dall'art. 68 del codice deontologico l'avvocato che abbia depositato un ricorso per separazione consensuale su mandato di entrambi i coniugi e che in seguito acconsenta ad assistere nel giudizio di divorzio uno solo degli stessi, anche se il precedente giudizio per separazione sia stato dichiarato estinto per rinuncia.

* * *

12 giugno 2017

Deve considerarsi contrario ai generali obblighi di lealtà, correttezza, dignità e decoro nell'esercizio della professione di cui all'art. 9 codice deontologico forense nonché contrario al divieto di compiere azioni vessatorie e sproporzionate rispetto al proprio diritto, di cui all'art. 65 codice deontologico, il comportamento dell'avvocato che, pur avendo rinunciato ai mandati difensivi, proponga istanza per la dichiarazione di fallimento della propria cliente in relazione al mancato pagamento delle parcelle emesse per le attività svolte, senza averne preventivamente richiesto l'opinamento al competente consiglio dell'Ordine degli avvocati e, comunque, in assenza di titolo esecutivo e senza aver preventivamente esperito l'esecuzione forzata, con l'intento di rinunciarvi soltanto allorché la debitrice avrà onorato i propri debiti.

* * *

5 marzo 2018

Viola l'art. 67 del CDF l'avvocato che richieda alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale qualora esso sia stato fatto oggetto di liquidazione giudiziale a favore del proprio assistito e non sia intervenuta pattuizione alcuna in tal senso con il medesimo, nè quegli non abbia prestato il proprio consenso, e neppure ricorra l'ipotesi di cui all'art. 93 c.p.c.

* * *

10 settembre 2018

A mente dell'art. 68 cpc, comma secondo l'avvocato non può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, decorso il biennio previsto, anche quando l'oggetto del nuovo e specifico incarico riguardi una controversia diversa da quelle trattate in precedenza, ma il tema del contendere derivi dal medesimo rapporto contrattuale già oggetto di consulenza. L'aver prestato generica consulenza in tema di contratto di agenzia in favore di una delle due parti esclude pertanto la possibilità di assumere un incarico in una specifica controversia tra un agente e la mandante, trattandosi di identico rapporto.

Nelle controversie di natura familiare, il divieto è assoluto a mente del quarto comma dell'art.68, indipendentemente dal fatto che l'avvocato dichiari di aver reso una limitata attività di consulenza in favore di entrambi i coniugi.